



Associazione Nazionale Famiglie di Persone con Disabilità Intellettiva e/o Relazionale

Personalità Giuridica riconosciuta con D.P.R. 1542/64
Iscr. Reg. Naz. delle Ass. di Prom. Sociale al n. 95/04

Sede legale: Via Casilina, 3/T - 00182 Roma
Codice Fiscale 80035790585 Partita Iva 05812451002
C/C Postale n. 75392001

DOCUMENTO ANFFAS ONLUS PER CONSULTAZIONE SU: “PIANO D’AZIONE STRAORDINARIO CONTRO LA VIOLENZA SESSUALE E DI GENERE”

Anffas Onlus (Associazione Nazionale di Famiglie di Persone con Disabilità intellettiva e/o relazionale) si occupa di diritti umani, avversando le discriminazioni e le violenze perpetuate in danno di persone con disabilità (in particolar modo intellettiva e/o relazionale), specie quando tali atti, azioni o comportamenti illeciti e lesivi della dignità delle persone, traggano origine da più ed ulteriori condizioni personali segreganti o discriminatorie delle vittime con disabilità (identità di genere, identità razziale, minore età) o viceversa.

Per tale motivo Anffas ritiene di poter, a pieno titolo, partecipare alla consultazione sul “Piano d’azione straordinario contro la violenza sessuale e di genere”, permettendosi di apportare, ai lavori, alcuni specifici spunti nel rapporto che vi è in genere tra violenza sessuale e di genere e condizione di disabilità, rimanendo a disposizione per fornire (in un secondo momento e in una sede più opportuna di una consultazione on line) dati di analisi e di ricerca.

Mancata considerazione dell’articolo 16 della Convenzione ONU sui diritti delle persone con disabilità.

La citata Convenzione (ratificata in Italia con la Legge n. 18 del 3 marzo 2009 e dall’Unione Europea il 23.10.2010), all’art. 16, così recita:

Diritto di non essere sottoposto a sfruttamento, violenza e maltrattamenti

- 1. Gli Stati Parti adottano tutte le misure legislative, amministrative, sociali, educative e di altra natura adeguate a proteggere le persone con disabilità, all’interno e all’esterno della loro dimora, contro ogni forma di sfruttamento, di violenza e di abuso, compresi gli aspetti di genere.*
- 2. Gli Stati Parti adottano altresì tutte le misure adeguate ad impedire ogni forma di sfruttamento, di violenza e di maltrattamento, assicurando, segnatamente alle persone con disabilità, alle loro famiglie ed a coloro che se ne prendono cura, appropriate forme di assistenza e sostegno adatte al genere ed all’età, anche mettendo a disposizione informazioni e*



S.A.I.?
(Servizio Accoglienza e Informazione)
sai@anffas.net



Tel. 06/3611524 – 06/3212391 – Fax 06/3212383
Sito Internet: www.anffas.net - e-mail: nazionale@anffas.net

servizi educativi sulle modalità per evitare, riconoscere e denunciare casi di sfruttamento, violenza e abuso. Gli Stati Parti assicurano che i servizi di protezione tengano conto dell'età, del genere e della disabilità.

3. Allo scopo di prevenire il verificarsi di ogni forma di sfruttamento, violenza e abuso, gli Stati Parti assicurano che tutte le strutture e i programmi destinati alle persone con disabilità siano effettivamente controllati da autorità indipendenti.

4. Gli Stati Parti adottano tutte le misure adeguate per facilitare il recupero fisico, cognitivo e psicologico, la riabilitazione e la reintegrazione sociale delle persone con disabilità vittime di qualsiasi forma di sfruttamento, violenza o maltrattamento, in particolare prevedendo servizi di protezione. Il recupero e la reintegrazione devono aver luogo in un ambiente che promuova la salute, il benessere, l'autostima, la dignità e l'autonomia della persona e che prenda in considerazione le esigenze specifiche legate al genere ed all'età.

5. Gli Stati Parti devono adottare una legislazione e delle politiche efficaci, ivi comprese una legislazione e delle politiche specifiche per le donne ed i minori, per garantire che i casi di sfruttamento, di violenza e di abuso contro persone con disabilità siano identificati, indagati e, ove del caso, perseguiti.

E' chiara, quindi, la necessità di prevedere nelle varie Linee d'azione, tutte condivisibili, un particolare riguardo perché azioni, attività, servizi e rilevamento di dati tengano conto anche di vittime o potenziali vittime con disabilità, molto spesso addirittura minori.

Del resto, appare strana la mancata espressa previsione di ciò, laddove lo stato italiano sia nel codice penale sia nella Legge n. 104 del 5 febbraio 1992, da decenni tiene conto che la condizione di disabilità e di minore età, aumenta di molto il rischio e rende anche più deplorabile (per la maggior cedevolezza delle vittime) la violenza sessuale e di genere.

Né la sola presenza di aggravanti di sanzioni penali nell'una e nell'altra sede legislativa può ritenersi sufficiente, vista la necessità di adottare le adeguate misure (come quelle pensate in via generale nel Piano d'azione in oggetto) per prevenire anche tale specifico maggiore rischio e predisporre anche specifici programmi di reinserimento per le persone con disabilità e/o minori, vittime di violenza sessuale e di genere. Infatti, al di là della pena per i colpevoli di reati penali, occorre che tutto il sistema d'azione consideri le vittime (come già ben si fa nel Piano), considerando però anche la maggior incidenza e gravità del fenomeno sulle persone con disabilità, specie se minori. Pertanto, seguono le richieste per le singole Linee d'azione

Inserire nella Linea 1 e nella Linea 2:

- 1) l'espressa previsione che sui mass-media e nelle scuole di ogni ordine e grado si chiarisca che qualsivoglia episodio di bullismo o di violenza sessuale e di genere non è meno grave (anzi lo è al contrario) se perpetuato verso chi "non può difendersi";



- 2) la formazione degli operatori dei mass-media e della scuola (unitamente agli alunni) affinché sia chiarito che i ragazzi con disabilità hanno un diritto alla sessualità (anche nello scegliere) alla pari di chiunque;
- 3) la formazione per gli operatori della scuola per riconoscere, anche da alcune manifestazioni o disturbi, episodi di violenza sessuale e di genere, specie nei confronti di chi (specie per alunni con disabilità intellettiva e/o relazionale) non ha la capacità di rappresentarli compiutamente;

Inserire nella Linea 3:

- 1) un apposito servizio di ascolto e di orientamento per vittime di violenza con disabilità (ancor di più se intellettiva e/o relazionale), minori e non.

Inserire nella Linea 6:

- 1) la previsione, nella raccolta dei dati sulle *“ulteriori caratteristiche personali ed individuali di tutti i soggetti coinvolti”* nella violenza di genere, dell’eventuale condizione e tipologia di disabilità.

Roberto Speciale

Presidente Nazionale Anffas Onlus